



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-03-2019 (punto N 5)

Delibera N 368 del 25-03-2019

Proponente
MONICA BARNI
DIREZIONE CULTURA E RICERCA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Daniela VOLPI
Estensore CRISTINA CECCHERELLI
Oggetto

Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.
Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2 L.R. n. 77 2017.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modalità e adempimenti
B	Si	Cartaceo+Digitale	Elementi prescrittivi

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

VISTA la La L.R. 77/2017 art.9 comma 2 che introduce l' articolo 2 bis nella L.R. 59/2007 che al comma 6 prevede quanto segue:

"6. per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.

7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.

9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento";

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario disciplinare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO, altresì, che nelle more dell'emanazione di chiarimenti, specifiche o diversi indirizzi nazionali, il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Intesa, che costituisce il presupposto per l'iscrizione al suindicato elenco regionale, si riterrà assolto qualora siano soddisfatti gli elementi prescrittivi specificatamente indicati nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che:

- in data 13 settembre 2018 si è tenuto, all'interno di una riunione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, uno specifico incontro con i legali rappresentanti dei Centri antiviolenza e Case rifugio, durante il quale sono stati avviati i lavori per condividere le procedure e le modalità per l'iscrizione all'albo;
- in data 13 gennaio 2019 si è svolto un ulteriore incontro con i rappresentanti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio dove è stata presentata un'ulteriore proposta elaborata a seguito di specifici approfondimenti e delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;

•in data 15 febbraio 2019 è stata svolta apposita comunicazione conclusiva in merito da parte della Vicepresidente Barni al Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere;

VISTO il parere del CD, espresso nella seduta del 14/03/2019;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1.di approvare le modalità e i conseguenti adempimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale dei Centri anti violenza e Case rifugio e per il suo aggiornamento, così come previsto nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi prescrittivi per l'assolvimento del rispetto dei requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio di cui all'Intesa 24/11/2014, per l'iscrizione all'elenco.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
Daniela Volpi

Il Direttore
Roberto Ferrari